

La nuova legge della regione Lombardia “*Riorganizzazione del sistema lombardo di gestione e tutela delle aree regionali protette e delle altre forme di tutela presenti sul territorio*”

Dopo un iter piuttosto lungo è stata approvata dal Consiglio Regionale Lombardo lo scorso 17 novembre la L.R 28 *Riorganizzazione del sistema lombardo di gestione e tutela delle aree regionali protette e delle altre forme di tutela presenti sul territorio*.

La norma è una legge di riorganizzazione della molteplicità degli enti che si occupano della gestione dei parchi regionali, delle altre aree protette regionali, dei Parchi di interesse sovracomunale, delle aree Natura 2000 per “*favorire la realizzazione di un sistema integrato delle aree regionali protette e delle altre forme di tutela presenti sul territorio, attraverso l’aggregazione dei soggetti gestori e l’integrazione dei diversi strumenti di pianificazione e gestione, così da semplificare il rapporto con i residenti e gli operatori e incrementare le capacità e le potenzialità dei servizi;* “

Altre finalità previste dalla legge consistono nel :

- consolidare la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale e dei valori paesaggistici
- incrementare i modelli di sviluppo sostenibile delle attività antropiche, anche tramite la condivisione degli obiettivi di tutela delle aree naturali, la conservazione della biodiversità e l’individuazione di compensazioni ambientali, e riconoscere la rilevanza dei servizi ecosistemici;
- promuovere la rete ecologica e della rete verde regionale,
- potenziare l’efficacia della governance per la salvaguardia del paesaggio e della biodiversità attraverso l’individuazione degli ambiti territoriali ecosistemici.

Nell’ art.2 si introducono, tra l’altro le seguenti definizioni :

- *ambito territoriale ecosistemico, quali aggregazione di aree protette che apparteranno alle macroaree proposte dalla legge stessa in una cartografia allegata*
- *programma di razionalizzazione dei servizi: l’elenco di funzioni e attività da svolgere in forma associata con l’indicazione degli enti gestori dei parchi ai quali si applica;*
- *progetto di riorganizzazione del sistema di gestione e tutela delle aree regionali protette e delle altre forme di tutela presenti sul territorio: il progetto approvato dalla Giunta regionale sulla base della proposta, presentata dagli enti gestori dei parchi, di aggregazione volontaria tra parchi e di integrazione nei parchi delle riserve naturali, dei monumenti naturali dello stesso ambito territoriale ecosistemico.*

Entro cinque mesi, sulla base delle linee guida emanate entro un mese dalla Giunta Regionale, gli enti gestori dei parchi, trasmettono alla Giunta regionale una proposta condivisa ,con gli altri enti interessati, di ambiti territoriali ecosistemici, con relativa cartografia in scala 1:100.000, sulla base delle macroaree indicate dalla legge.

Entro otto mesi la Giunta Regionale recepisce la proposta degli ambiti territoriali ecosistemici integrandola anche con parametri gestionali.

Entro sei mesi dalla approvazione della Giunta, i parchi trasmettono alla Giunta regionale una proposta unitaria di programma di razionalizzazione dei servizi associati e una proposta, formulata anche per singoli ambiti territoriali ecosistemici, di aggregazione volontaria tra parchi e di integrazione nei parchi delle riserve naturali, dei monumenti naturali dell'ambito;

Entro ulteriori sei mesi la Giunta regionale procede alla approvazione della riorganizzazione del sistema delle aree protette, anche per singoli ambiti territoriali ecosistemici.

Successivamente entro tre mesi i parchi attivano la procedura di riconoscimento legislativo regionale.

In caso di mancato rispetto delle a previste, la Giunta Regionale, previa diffida , interviene direttamente con propri atti sostitutivi.

La legge inoltre prevede poi le varie procedure e gli accordi necessari per la applicazione graduale della riorganizzazione anche in relazione alle aggregazioni di più enti, alle convenzioni, al personale, ai beni patrimoniali.

L'art. 8 prevede che la Giunta regionale adotti gli atti di competenza a seguito dell'individuazione dei servizi ecosistemici e ambientali di cui all'art. 70 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 (*Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali*).

Oltre a definire incentivi per favorire l'aggregazione dei parchi e aree protette, la legge individua le seguenti aree quali prioritarie per la istituzione di nuove aree protette regionali: *L'alveo fluviale e le golene del Po, la dorsale delle Alpi Retiche Valtellinesi, la dorsale delle Alpi Lepontine Comasche, il sistema dei grandi fondovalle alpini, i massicci calcarei e dolomitici delle Prealpi, le cerchie collinari moreniche e l'Oltrepò Pavese costituiscono aree di interesse prioritario per l'individuazione di nuove aree regionali protette.*

Infine a modifica delle norme vigenti, entro nove mesi dall'approvazione del progetto di riorganizzazione complessivo, la Giunta regionale avvia le procedure per l'approvazione del Piano Regionale delle Aree Protette .

Nella sostanza la legge prevede un lungo e complesso processo di aggregazione delle aree protette regionali con un orizzonte proiettato alla prossima legislatura.

Forse anche una proposta di riorganizzazione avrebbe avuto maggior incidenza e una migliore attuazione se fosse stata accompagnata dalla individuazione di nuovi ruoli potenziali delle aree protette anche in relazione ai cambiamenti istituzionali in corso e in particolare anche alla attuazione della L.R. 31 /2014 e alla revisione del PTR e della L.R. 12/2005.

Ad esempio potevano essere esplicitate le strategie per gli obiettivi solo enunciati all'art. 1 per promuovere nuovi modelli di sviluppo sostenibili e le macroaree proposte potevano confrontarsi con le unità territoriali in corso di definizione da parte della Regione

Al di là dell'enunciato della legge, ormai approvata con i contenuti ricordati, in un momento di confusione e riordino istituzionale, i parchi potrebbero diventare i promotori attivi dello sviluppo dell'intero territorio rurale nelle sue diverse componenti agricole e extragricole con una azione di governance attiva e propositiva e di accompagnamento delle iniziative e risorse presenti sul territorio. Tale promozione potrebbe svilupparsi ad esempio proponendosi come capofila e catalizzatori di progetti integrati di area nei quali sommare e così moltiplicare le risorse esistenti dei vari settori attraverso la visione unitaria del territorio non edificato, che proprio alcuni parchi hanno sviluppato nel corso della loro gestione pluridecennale

Probabilmente i tempi sono maturi per unire finalmente le risorse private e pubbliche del settore agricolo con quelle del settore ambientale e di altri settori per uno sviluppo sostenibile del territorio rurale.

Del resto con questa legge la Regione ha lanciato una sfida alle aree protette chiedendo di essere parte attiva della riorganizzazione, che non potrà avere successo senza una visione responsabile del proprio ruolo futuro, che comunque ogni parco deve conquistarsi anche al di là delle leggi.

Rimane sempre aperto il vuoto della vigilanza sul territorio rurale, sostanzialmente inesistente, tanto più ora che le polizie provinciali sembrano destinate a sparire.

10.12.2016 Paolo Lassini, docente UNIMI